

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 16/11/2022 DEL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI" PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI NISSORIA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANT'ALFIO.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTITRE' del mese di DICEMBRE viene sottoscritta la presente convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022 del Comparto Funzioni Locali.

tra

La Responsabile Area Affari Generali, Dott.ssa Letizia Giovanna Licciardello, la quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Sant'Alfio, con sede in Sant'Alfio, Via Vittorio Emanuele,4 – C.F. 00230090870, di seguito denominato anche **Ente di Provenienza**

e

Il dott. Manlio Marini il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Nissoria, con sede in Nissoria, Corso Vittorio Emanuele, 135 di seguito denominato anche **Ente di destinazione**

Premesso che,

- il Comune di Nissoria, con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Sant'Alfio **n. 9713 del 06/11/2025** ha richiesto al Sindaco del Comune di Sant'Alfio la disponibilità di fruire dei servizi professionali del Dott. Carlo Greco;
- il Comune di Sant'Alfio, ha adottato la delibera di G. M. n. 131 del 15/12/2025 approvando apposita convenzione, per l'utilizzo a tempo parziale del Dott. Carlo Greco, fino a tutto il mese di dicembre 2026 e per 18 ore settimanali;
- il citato art. 23 del CCNL del 16/11/2022 prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti, previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- il dipendente del comune di Sant'Alfio, Dr. Carlo Greco, ha manifestato il proprio consenso all'assegnazione temporanea presso il comune di Nissoria

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina l'assegnazione temporanea, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 23 del CCNL del 16.11.2022 del comparto "Funzioni Locali", del dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il comune di Sant'Alfio, Dr. Carlo Greco, nato a Catania il 25/11/1970, rivestente il profilo professionale di Dipendente dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (categoria D2 del precedente sistema di classificazione), per lo svolgimento della propria attività lavorativa presso il Settore Economico – Finanziario del

Comune di Nissoria.

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

Il Dr. Carlo Greco, dipendente del Comune di Sant'Alfio, con il profilo professionale di dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (categoria D2 del precedente sistema di classificazione) è assegnato temporaneamente, per 18 ore alla settimana e per mesi 12 al Comune di Nissoria a decorrere **dall' 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**.

Art. 3 – TEMPO DI LAVORO

Il dipendente del Comune di Sant'Alfio, Dr. Carlo Greco, presterà servizio presso il Comune di Nissoria per un periodo di lavoro pari a 18 ore settimanali nelle giornate del lunedì e mercoledì, fino a tutto il mese di dicembre 2026.

Nel Comune di Provenienza, il dipendente è tenuto ad osservare il servizio nelle seguenti giornate ed orari:

Martedì- dalle ore 9 alle ore 14; dalle ore 15,30 alle ore 18,30

Giovedì- dalle ore 9 alle ore 14

Venerdì- dalle ore 9 alle ore 14.

Art. 4 – RAPPORTO DI LAVORO, TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Sant'Alfio a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Sant'Alfio corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando. Il trattamento fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione saranno rimborsati dal Comune di Nissoria all'Ente di provenienza su richiesta dello stesso;

Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta da parte del comune di Sant'Alfio;

Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL vigente.

Considerato che il tragitto in questione non consente l'utilizzo di un mezzo pubblico se non con un notevole aggravio di tempo e di risorse e che, pertanto, l'utilizzo del mezzo proprio è ritenuto idoneo ed opportuno per un efficace svolgimento del servizio, il dipendente utilizzerà il mezzo proprio per recarsi presso l'Ente di destinazione.

Il Comune di Nissoria provvederà, conseguentemente, con cadenza mensile, a rimborsare al Dr. Carlo Greco le spese di viaggio in misura pari ad 1/5 a Km del costo della benzina verde.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, verrà

determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, resterà a carico dell'Ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all'Ente di provenienza che provvederà a corrispondere al dipendente.

Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, al personale utilizzato in convenzione, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del CCNL vigente, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore corrisponderà, con onere a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo pari al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2;

Art. 5 – TITOLARITA' DEL RAPPORTO

La titolarità del rapporto di lavoro resta confermata nella competenza dell'ente di provenienza cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative etc.) con l'obbligo, comunque, di concertazione con il comune di Nissoria, verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentito l'interessato. Il Comune di Nissoria rimetterà al Comune di Sant'Alfio un apposito prospetto a riscontro delle presenze effettuate dal dipendente presso l'Ente utilizzatore;

In relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza ed in relazione al rapporto giuridico che si va ad instaurare tra il Comune di Sant'Alfio ed il dipendente comandato, quest'ultimo sarà funzionalmente incaricato presso l'Ente utilizzatore quale dipendente dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (categoria D2 del precedente sistema di classificazione), con l'assunzione di tutte le funzioni ad esso relative.

Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere e altri istituti contrattuali comunque previsti, richiesti dal dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito che lo stesso presti servizio presso l'Ente utilizzatore, è subordinata all'acquisizione del nulla osta del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni il quale può richiedere il differimento per esigenze di servizio.

Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore, è tenuto ad osservare le disposizioni di servizio impartite dal responsabile dell'unità organizzativa alla quale, per il periodo, è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzino violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza ivi compresa, per i casi ritenuti di

particolare gravità, la revoca del presente atto.

L'utilizzo del lavoratore da parte di entrambi gli enti interessati, non configura un rapporto a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art. 6 – RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

La risoluzione/recesso/rinuncia della presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo pec di almeno 15 giorni;

Art. 7 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive Giunte comunali.

Art. 8- CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Enti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente intesa, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, la risoluzione delle controversie sarà affidata agli istituti previsti dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Ente di provenienza, in ogni caso, corrisponderà al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 9 – RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Sant'Alfio

Per il Comune di Nissoria